

# **COMUNE DI SASSOFELTRIO**

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

Data 29/12/2020

Presa d'atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio.

L'anno duemilaventi il giorno **ventinove** del mese di dicembre alle ore **8.30** nella solita sala delle adunanze consigliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti	

Ciucci Bruno	X		
Formoso Francesco	X		
Giunta Giorgio		$\mathbf{X}$	
Pintauro Luigi		$\mathbf{X}$	
Sacanna Marco		$\mathbf{X}$	
Morelli Paolo	X		
Bernardini Andrea		X	
Grassi Nives	X		
Valentini Francesco	X		
Traversi Fabio		$\mathbf{X}$	
Franci Andrea		$\mathbf{X}$	

Assegnati: 11

Presenti: 5

In carica: 11

Assenti: 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

La seduta è pubblica.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Traversi Fabio.

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Illustra la suddetta proposta di deliberazione il Consigliere Morelli Paolo, il quale fa presente quanto segue:

- La qualità ed il perimetro del servizio non subiscono variazioni sostanziali dell'01/01/2012;
- Sassofeltrio e Carpegna sono gli unici comuni a non avere attivato il servizio di raccolta dell'umido;
- Trovo ingiustificata la crescita PG/QL 0.50 + 0.50;
- Il servizio è descritto in modo approssimativo con diverse imprecisioni;
- Non viene menzionato il servizio sfalci e potature, il servizio è invece svolto a chiamata una volta al mese;
- Non viene indicato il servizio raccolta abiti usati che invece è presente con un cassonetto. Chiedo, inoltre, di deliberare quanto segue:
  - 1) Di chiedere ad ATA di implementare, per il 2021, il servizio di raccolta per renderlo il più omogeneo possibile a quello di comuni limitrofi;
  - 2) Di integrare il PEF con i servizi che vengono effettivamente svolti (abiti usati e sfalcio) come sopra meglio descritti.

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;
- 2) Di chiedere ad ATA di implementare, per il 2021, il servizio di raccolta per renderlo il più omogeneo possibile a quello di comuni limitrofi;
- 3) Di integrare il PEF con i servizi che vengono effettivamente svolti (abiti usati e sfalcio) come sopra meglio descritti.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 6 su 6 consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta: "Presa d'atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio".

#### VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

#### RICHIAMATI, altresì

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

#### CONSIDERATO che

1'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvarlo, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

#### CONSIDERATO inoltre che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, nel rispetto delle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

#### DATO ATTO che

- il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2020 si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l'anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 8 del 02/04/2019:
  - nella stessa delibera n. 23/2020 il Comune ha dato atto che intende stabilire delle agevolazioni tariffarie, da finanziare con specifiche autorizzazioni di spesa, a totale carico del Bilancio comunale, per sostenere le attività economiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno visto ridotto il proprio fatturato;

- con determina n. 46 del 18/12/2020, il Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino, ha approvato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2020 del Comune di Sassofeltrio;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Sassofeltrio è pari ad euro 223.844,00, mentre l'ammontare dei costi che sottostanno alle tariffe delle utenze dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad euro 221.830,00, sicché la differenza risulta essere pari ad euro 2.014,00;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla copertura conguaglio di euro 2.014,00 con imputazione tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 671,33 - anno 2022 € 671,33 - anno 2023 € 671,34, salvo l'eventuale possibilità di finanziare tale differenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 così come proposto nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 - On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("...per quanto riguarda il riferimento alla "ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021", prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI..");

- Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto che hanno redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 25/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **PROPONE**

- di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune di Sassofeltrio anno 2020, approvato con determina n. 46 del 18/12/2020, del Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A:T:A) Rifiuti (Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro e Urbino) e dei documenti ad esso allegati i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che, stante la loro voluminosità vengono depositati agli atti dell'ufficio tributi;
- 2) di dare atto che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2020 relativo al Comune di Sassofeltrio è pari ad € 223.844,00, mentre l'ammontare dei costi che sottostanno alle tariffe delle utenze dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), erano pari ad € 221.830,00, sicchè la differenza risulta essere pari ad € 2.014,00;
- 3) di dare atto, altresì, che il totale dei costi ammessi nel PEF 2020 ed ammontante a complessivi € 223.844,00 è così ripartito:
- € 54.458,00 costi del Comune
- € 169.386,00 costi del gestore del ciclo integrato RU (Marche Multiservizi S.p.A.);
  - 4) di disporre che il conguaglio di euro 2.014,00 sarà computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 671,33 anno 2022 € 671,33 anno 2023 € 671,34, salvo l'eventuale possibilità di finanziare tale differenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020 così come proposto nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - 5) di riconoscere, per l'annualità 2020, agevolazioni tariffe TARI per attività economiche (utenze non domestiche) colpite da emergenza COVID-19, da determinarsi, nello specifico, con successivo atto di G.C. e comunque tenendo conto di un criterio proporzionale all'indice di produzione rifiuti di ciascuna categoria economica.

\*\*\*\*\*\*